



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Proposta di legge: **"Modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 pubblicata in bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 dell'13 agosto 2012, disciplina le "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" perseguendo l'obiettivo generale, in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), di tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale, al fine di regolamentare l'attività venatoria, in armonia con le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico.

Per l'effetto, la citata legge regionale, disciplina, tra le altre cose, all'art. 14 le "Zone di addestramento cani e campi di gare", stabilendo al comma 7 bis, che:

- Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale. La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. **Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.**

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che se, da un lato, la norma in esame non contempla estensione del già menzionato divieto per le attività di allenamento e prove cinofile dei cani, dall'altro vieta, senza un adeguato sostrato motivazionale sostanzialmente e giuridicamente rilevante, le attività di addestramento e di espletamento delle gare di cani.

Sul punto, va evidenziato che la pratica di allenamento, sottesa al raggiungimento dello stato di forma del cane, ed all'acquisizione del necessario bagaglio di conoscenze e di socializzazione, sono tra di esse strettamente complementari e non possono e non devono essere valutate separatamente, atteso che l'equilibrio mentale e fisico del cane da caccia passa da un corretto stile di vita, in uno alla corretta disciplina della propria istintività e delle caratteristiche proprie dell'animale, elementi indispensabili al fine di favorire quei processi di socializzazione e di conoscenza fondamentali per l'espletamento dell'attività venatoria e per l'instaurazione del rapporto simbiotico tra cane e conduttore.

Tenere in allenamento ed in addestramento il cane da caccia su animali già presenti sul territorio in modo costante è di fondamentale importanza soprattutto durante il periodo di chiusura della stagione venatoria, atteso che il cane da caccia è paragonabile ad un atleta e come tale ha bisogno di un costante allenamento e di continui stimoli, raggiungibili solo con una corretta pratica di addestramento, a partire dall'acquisizione delle tecniche di base – *obedience*, al fine di assicurare allo stesso una buona forma fisica, una giusta salubrità mentale ed un crescente interesse per la caccia.

La pratica di addestramento è sicuramente una disciplina articolata e complessa, che prevede una serie di dettagli e variegate sfumature, funzionale all'acquisizione delle nozioni comportamentali di base, del metodo e della conoscenza del selvatico, una pratica necessaria in cui il cane da caccia, che è a tutti gli effetti uno sportivo in continua formazione, impara a rilevare la presenza del selvatico ed a saperlo fronteggiare, di tal che, in mancanza di addestramento, il cane da caccia non saprebbe compiutamente esaltare le proprie doti di razza e non saprebbe compiutamente espletare l'esercizio venatorio.

Il divieto di cui al citato comma 7 bis, riguardante l'attività di addestramento cani e gare dei cani, si pone in aperto contrasto con la necessità di assicurare al cane da caccia quel giusto equilibrio mentale e fisico funzionalmente orientato all'esercizio dell'attività venatoria. Ne deriva, pertanto, la necessità di modificare la prescrizione normativa in esame, al fine di garantire ai cani da caccia impegnati in attività sportive la giusta fruizione ed acquisizione di quel bagaglio di conoscenze raggiungibile solo a seguito di una corretta e soprattutto tempestiva fase di addestramento cinofilo.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

In linea con le tutele assicurate con la citata legge regionale è sicuramente la circostanza che detta attività di addestramento, in uno alle gare dei cani, debba risultare consentita, nel periodo indicato dalla legge, all'interno di aree a tale scopo autorizzate (ZAC – Zone Addestramento Cani superiori a cento ettari) ed esclusivamente con animali da immissione senza abbattimento alcuno, atteso che alcun nocumento e/o turbativa viene arrecato alla fauna selvatica.

Pertanto, una siffatta limitazione per svolgere gare o allenamento nei recinti, per i cani atleti è un grande limite, in quanto detti cani nelle gare nazionali o internazionali andranno a gareggiare con altri atleti abituati a questo tipo di terreno e arreca pregiudizio non solo alla salubrità dei cani “sportivi” da caccia ma anche al corretto svolgimento di importanti campionati organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI come la Fidasc, laddove sono necessarie le acquisizioni formative di natura pratica, proprie dell'addestramento, al fine di valorizzare le doti venatorie di razza dei soggetti partecipanti.

Ritenuto che il veto di cui al punto 7bis del citato art. 14, confligge apertamente con il concetto di “funzionalità ed equilibrio mentale e fisico” del cane da caccia, ne discende la necessità ineludibile modificare tale disposizione normativa.

L'art. 14, punto 4, lettera d), della Legge Regionale Campania sulla caccia n. 26 del 9 agosto 2012, pubblicata in bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 13 agosto 2012, “Zone di addestramento cani e campi di gare”, risulta estremamente confliggente con la tutela della salubrità mentale e fisica del cane da caccia, limitando fortemente il processo di formazione e di sviluppo delle attitudini necessarie al fine dello svolgimento dell'attività venatoria. Pertanto, si rende necessario modificare tale disposizione normativa, consentendo, anche previo monitoraggio di personale della Regione, all'uopo, abilitato, l'esercizio, anche nei periodi ad oggetto di divieto, delle attività di addestramento cani e di gare cinofile organizzate da associazioni di categoria riconosciute ed autorizzate.